

Le principali misure fiscali e previdenziali nel Disegno di Legge di Stabilità

Nota a cura di Lorenzo Lusignoli, Angelo Marinelli, Valeria Picchio e Paola Serra

Articolo 2 - Gestioni previdenziali

Viene indicato come di consueto lo stanziamento degli importi dovuti dallo Stato, in base all'articolo 37 comma 3 lett. c) della legge 88/1989 e successive modifiche, all'articolo 59 comma 34 della legge 449/1997 e successive modifiche e dell'articolo 2 comma 4 della legge 183/2011. Tali trasferimenti vengono annualmente adeguati in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale e sono destinati al finanziamento di varie prestazioni erogate dall'INPS e dall'ex INPDAP. Di conseguenza, sulla base delle previsioni contenute del DEF l'adeguamento per l'anno 2012 è pari al 2,7% e per il 2013 è pari al 2,9%. In particolare 769,03 milioni di euro sono destinati ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, di 190,04 milioni di euro sono relativi all'articolo 59, c. 34 della legge 449/97 e 84,86 milioni di euro è la somma prevista ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 183/2012, per un totale di 1043,93 milioni di euro all'anno per il 2012, 2013, 2014.

Tali importi sono da considerare al del trasferimento delle somme attribuite alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989 che è pari a 698,00 milioni di euro e delle somme attribuite a fondo minatori (3 milioni di euro) ed ex-Enpals (69.58 milioni di euro).

Articolo 3 comma 6 - Riduzione fondo patronati

Il fondo per il finanziamento degli istituti di Patronato, previsto presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro, viene ridotto di 30 milioni di euro a partire dal 2014 e i risparmi derivanti dal precedente periodo rappresentano somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dall'articolo 13 comma 1 legge 152/2001, laddove si prevede che tali somme non possono avere destinazione diversa dall'attribuzione al fondo patronati.

Questa disposizione si colloca all'interno delle misure di spending review previste dal decreto legge 95/2012 convertito in legge 135/2012 e di fatto rende strutturale la riduzione del fondo patronati già prevista per gli anni 2011, 2012 e 2013 in misura pari a 30 milioni di euro per ogni anno dal decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010. Riteniamo la misura assolutamente criticabile.

Articolo 3 commi 9- 10 - Contributo unificato dovuto per cause legali e compensi liquidati

Viene prevista una nuova modifica del DPR 115/2002 che disciplina, tra l'altro gli importi e le modalità applicative del contributo unificato dovuto nel caso di contenzioso civile, amministrativo e tributario. Il contributo unificato è dovuto anche in caso di cause di carattere previdenziale.

In particolare si stabilisce che all'articolo 13 del citato DPR 115/2002 sia aggiunto il comma 1-quater in virtù del quale laddove l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente ed è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale o incidentale. Inoltre si modifica l'articolo 91 quarto comma del cpc prevedendo che i compensi liquidati dal giudice e posti a carico del soccombente non possano superare il valore effettivo della causa, nei compensi non sono ricomprese le spese. Queste due disposizioni si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di stabilità.

Articolo 4 - Enti previdenziali e misure di contenimento della spesa

Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, devono adottare ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle spese, anche tramite la riduzione delle risorse destinate a progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 88/1989, in modo tale da consentire, dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi non inferiori a 300 milioni di euro annui. Con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, che deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, verrà stabilito il riparto dell'importo tra i vari enti di previdenza.

Articolo 8 comma 11- Fondo salvaguardati (esodati)

Si prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2013 per finanziare interventi di natura assistenziale nei confronti dei lavoratori derogati dall'applicazione delle regole pensionistiche introdotte a partire dal 2012 dalla legge 2014/2011. Le modalità di utilizzo del fondo devono essere stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'economia.

Dopo l'interruzione dell'iter parlamentare della proposta di legge C 5103 per problemi di copertura finanziaria e di "credibilità" dell'Italia nel contesto europeo, che prospettava un significativa estensione delle fattispecie derogate dalla applicazione delle nuove regole

pensionistiche, la disposizione contenuta nella legge di stabilità appare assolutamente risibile. A parte la totale incertezza sulle caratteristiche del provvedimento di “carattere assistenziale”, nei giorni scorsi l’INPS ha fatto sapere che i casi meritevoli di salvaguardia sarebbero 8.900 per un costo di circa 440 milioni di euro. Quindi, anche la previsione numerica minima formulata dall’istituto di previdenza, e a nostro avviso ampiamente insufficiente, non verrebbe assolutamente coperta dai 100 milioni attualmente stanziati. Inoltre, lo stanziamento è previsto per il solo 2013 per cui persiste l’assoluta incertezza per la copertura degli anni successivi. E’ assolutamente auspicabile che in sede parlamentare la norma venga rivista sia prevedendo la definizione delle modalità della misura di sostegno sia autorizzando una spesa ben più ampia e vincolando a questo fine eventuali economie che derivassero dalle norme previdenziali.

Art 5 - Riduzione della spesa degli enti territoriali

La norma quantifica il contributo di Regioni, Comuni e Province alla riduzione della spesa pubblica prevedendo conseguentemente un inasprimento del Patto di Stabilità rispetto a quanto già stabilito a luglio 2012 nel Dl 95 (decreto legge sulla revisione della spesa).

In particolare, viene quantificato in un miliardo di euro il contributo aggiuntivo delle Regioni per il 2013, 2014, 2015. Quindi i risparmi complessivi attesi dalle Regioni raddoppiano rispetto al precedente provvedimento di luglio, come schematizzato nella tabella. Per le Regioni a Statuto Speciale è previsto un peggioramento del Patto di stabilità per 500 milioni di euro, le Province per 200 milioni di euro mentre i Comuni contribuiranno con ulteriori 500 milioni di euro. I contributi aggiuntivi sono riferiti a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Si osserva innanzitutto come questo sia il quinto intervento sul Patto di stabilità di Regioni, Comuni e Province da luglio 2011 i cui effetti sono riportati nelle tabelle sottostanti. Inoltre, l’ulteriore contrazione delle risorse destinate a Regioni, Comuni e Province, senza distinguere sulla qualità della spesa ma perseguendo solo la riduzione della sua entità complessiva, rischia di trasferirsi su lavoratori e pensionati sotto forma di ulteriori aggravii della tassazione locale lasciando inalterata la quota di spesa “improduttiva” non destinata a fini di sviluppo economico e sociale delle regioni e degli enti locali.

Il Dl Stabilità 2013 e il Dl 95/12 di revisione della spesa prevedono un aggiustamento sul 2013 di 7,4 miliardi di euro dei quali 2 miliardi relativi alle Regioni e 2,5 miliardi relativi ai Comuni.

DI Stabilità 2013

	2013	2014	2015
Regioni	+1 miliardo	+1 miliardo	+1.050 mln
Comuni	+ 500 milioni	+ 500 milioni	+ 500 milioni
Province	+ 200 milioni	+ 200 milioni	+ 200 milioni
Regioni SS e province autonome	+ 500 milioni	+ 500 milioni	+ 500 milioni

DI 95 di revisione della spesa (5 luglio 2012)

	2012	2013	2014	2015
Regioni	700 milioni	1 miliardo	1 miliardo	1.050 mln
Comuni	500 milioni	2 miliardi	2 miliardi	2.100 mln
Province	500 milioni	1 miliardo	1 miliardo	
Regioni SS e province autonome	600 milioni	1,2 miliardo	1,5 miliardi	1.575

DI 201/11 (DI Monti)

	2012	2013
Regioni	2,085 miliardi euro	2,085 miliardi euro
Comuni	1,45 miliardi euro	1,45 miliardi euro
Province	415 milioni	415 milioni
Regioni SS e province autonome	920 milioni	920 milioni

Legge 111/11 e 148/11 (manovre di luglio e agosto 2011)

	2012	2013	2014 e seguenti
Regioni	1,6 miliardo	1,6 miliardo	1,6 miliardo
Comuni	1,7 miliardo	2 miliardo	2 miliardo
Province	700 milioni	800 milioni	800 milioni
Regioni SS e province autonome	2 miliardo	2 miliardo	2 miliardo

Art.12 comma 1 (riduzione maggiorazione aliquote Iva per il 2013)

Vengono ridotti di un punto i previsti aumenti a luglio 2013 dell'aliquota ordinaria e dell'aliquota ridotta dell'Iva (sarebbero dovute entrambe aumentare di due punti). Pertanto a tale data la prima aliquota aumenterà dal 21% al 22% (invece che al 23%) mentre la seconda crescerà dal 10% all'11% (anziché al 12%). Le aliquote resteranno poi fissate su tali livelli anche negli anni successivi, così come già previsto dalla legislazione vigente.

I maggiori oneri per il bilancio dello Stato indicati in relazione tecnica per questa misura sono pari a circa 3,3 miliardi di euro per il solo 2013.

Si valuta favorevolmente questa misura che riduce il previsto aumento delle aliquote Iva nel 2013. Tale aumento avrebbe determinato per il secondo semestre 2013 scalini di aliquota incoerenti anche dal punto di vista tributario, che rischiavano di avere una pesante ricaduta sui consumi. Restano comunque le perplessità sul rimanente aumento delle aliquote Iva che, in un periodo di recessione quale quello attuale, rischia di determinare un ulteriore calo della domanda interna per via del conseguente aumento dei prezzi. Occorre aggiungere che, presumibilmente, la traslazione sui prezzi dell'aumento d'imposta in diversi settori non sarà completa (ovvero i prezzi aumenteranno in misura minore rispetto all'aumento dell'Iva), per via del ciclo economico negativo, ed in questi casi una parte dell'aumento dell'imposta graverà sui venditori. Vi sarà invece piena traslazione, dunque una crescita dei prezzi in linea con l'Iva, su quei beni la cui domanda è rigida (ad es. sui prodotti energetici).

Art.12 comma 2 (riduzione aliquote Irpef)

Vengono ridotte la prima e la seconda aliquota dell'Irpef che passano rispettivamente dal 23% al 22% e dal 27% al 26%.

Il provvedimento andrà in vigore a partire dal primo gennaio 2013 e determinerà, secondo la relazione tecnica, maggiori oneri per lo Stato pari a circa 4,3 miliardi nel 2013, 6,6 nel 2014 e 5,9 miliardi a regime nel 2015. Il diverso impatto tra il primo ed il secondo anno è dovuto in prevalenza al meccanismo di saldo e acconto sull'autotassazione che determina un minore effetto di cassa sul primo anno ed una maggiorazione sul secondo. Il provvedimento implica anche un leggera riduzione della tassazione sul Tfr.

Senz'altro positiva la riduzione delle prime due aliquote Irpef che segna una discontinuità rispetto al recente passato e dimostra che un'operazione di sgravio sull'Irpef è in questo momento possibile anche restando all'interno dei vincoli europei, sebbene vada condotta con la necessaria gradualità. La riduzione della prima aliquota, tra l'altro, determina un automatico ampliamento della no tax area di oltre 250 euro. Complessivamente la misura porterà guadagni crescenti per tutti coloro che sono al di fuori dell'area esente, guadagni che cresceranno col reddito fino a raggiungere un massimo di 280 euro per i contribuenti con redditi imponibili non inferiori a 28.000 euro.

Come già più volte indicato dalla Cisl, occorrerebbe ridurre ulteriormente la prima aliquota Irpef al 20%, in modo da favorire ulteriormente le classi di reddito basse e medio-basse, migliorando al contempo la regolarità dell'imposta e linearizzando le detrazioni da lavoro dipendente e da pensione. Ci auguriamo dunque che, qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse, esse vengano prioritariamente destinate a tali scopi.

Art.12 comma 3 (Detassazione contratti di produttività)

Nell'ambito della proroga nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro (ovvero la detassazione dei premi di produttività al 10% su titolari di reddito da lavoro dipendente) viene introdotta una speciale agevolazione nel limite massimo di 1 miliardo e 200 milioni di euro per il 2013 e 400 milioni per l'anno 2014 le cui modalità di attuazione saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Tale misura non potrà comunque determinare sui conti pubblici oneri superiori a 1,2 miliardi nel 2013 e 400 milioni nel 2014 e resterà vincolata all'emanazione di un apposito decreto del presidente del Consiglio di concerto col Ministro dell'Economia entro il 15 gennaio 2013, in assenza del quale le somme di cui sopra verranno destinate al risanamento della finanza pubblica.

Positivo il potenziamento degli sgravi sui premi di produttività, da sempre sostenuti dalla nostra organizzazione. Occorre ricordare che, rispetto agli anni passati, attualmente i limiti imposti sul reddito e sui premi sottoposti ad agevolazione risultano piuttosto ridotti. Importante sarà quindi sollecitare l'effettiva emanazione del relativo decreto entro la data indicata.

Art.12 comma 4 (Nuova franchigia su oneri deducibili)

S'introduce ai fini dell'Irpef una franchigia di 250 euro su alcuni oneri deducibili dal reddito complessivo, contenuti nell'Art. 10 del Tuir. In particolare tali oneri riguardano le seguenti voci di spesa: i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili; gli assegni periodici al coniuge, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza degli appositi provvedimenti dell'autorità giudiziaria relativi alla separazione o allo scioglimento del matrimonio; gli assegni corrisposti in forza di testamento o donazione modale e quelli alimentari per le persone indicate nell'Art. 433 del codice civile, sempre fissati dall'autorità giudiziaria; i contributi versati per i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale; le somme corrisposte ai dipendenti che adempiono le funzioni presso gli uffici elettorali; i contributi e le donazioni verso le organizzazioni non governative; le indennità per perdita dell'avviamento corrisposti al conduttore per cessazione di locazioni degli immobili non adibiti ad abitazione; le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione; le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato; le erogazioni liberali in denaro a favore di università, fondazioni universitarie, enti di ricerca pubblici, ovvero verso enti di ricerca vigilati dal Ministero della pubblica istruzione, Istituto superiore di sanità, Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, enti parco regionali e nazionali. Tali oneri risulteranno dunque utilizzabili ad abbattimento del reddito imponibile solo nella misura in cui supereranno i 250 euro.

E' difficile dare un giudizio organico su una misura il cui esito può essere così diverso da un contribuente all'altro. L'effetto dell'introduzione della franchigia determina un aumento d'imposta tanto più marcato quanto più sono numerose le voci portate in deduzione e tanto più è alta l'aliquota marginale del soggetto (ovvero quella pagata sull'ultimo euro guadagnato). Ad esempio un contribuente che porta in deduzione 500 euro per un assegno al coniuge subirà un aggravio d'imposta crescente (purché dichiarare un reddito superiore a 15.000 euro, vedi comma 7) fino ad un massimo di 107 euro, livello raggiunto se il suo reddito è così elevato da ricadere nello scaglione più alto dell'Irpef. Ma se lo stesso contribuente portasse in deduzione supponiamo 250 euro per assegno a coniuge e altri 250 per un erogazione a favore di un università, egli si troverebbe ad avere una maggiorazione d'imposta doppia della precedente, che raggiungerebbe al massimo 214 euro.

Una via alternativa in grado di determinare risparmi, semplificando il meccanismo, potrebbe essere quella di eliminare del tutto la possibilità di dedurre alcune voci minori

lasciando inalterate le altre. Resta l'effetto distributivo dovuto al maggiore impatto delle deduzioni sui redditi più elevati voluto per compensare in parte l'effetto di gettito provocato dai benefici cumulati sulle aliquote che ovviamente vanno considerati per una valutazione complessiva di impatto sul singolo contribuente..

Art.12 comma 5 (Nuova franchigia su oneri detraibili)

Viene fissata una franchigia di 250 euro per tutte le detrazioni contenute nell'Articolo 15 del Tuir fatta eccezione per quelle riguardanti le spese necessarie all'acquisto di mezzi per l'accompagnamento e la deambulazione nonché quelle che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap (così come definite dalla legge 104/1992), quelle relative ai veicoli per disabili, ai servizi d'interpretariato per i sordomuti, le spese relative agli addetti all'assistenza personale per i non autosufficienti e quelle sostenute per i non vedenti relativamente al mantenimento dei cani guida. Si tratta delle spese che è possibile detrarre dall'imposta al 19%, tra queste vi sono: le spese sanitarie; le spese sanitarie per familiari non a carico; gli interessi sui mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale e per l'acquisto di altri immobili, quelli per la costruzione dell'abitazione principale e quelli su prestiti o mutui agrari; le spese per assicurazioni sulla vita sull'invalidità e sulla non autosufficienza; le spese per l'istruzione; le erogazioni liberali alle Onlus, ai partiti politici, alle associazioni sportive dilettantistiche, alle società di mutuo soccorso e alle associazioni di promozione del sociale; le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche, a favore di enti operanti nello spettacolo, o di fondazioni operanti nel settore musicale; le spese veterinarie; le erogazioni a favore di enti scolastici; le spese per intermediazione immobiliare sull'acquisto della prima casa; le spese per canoni di locazione di studenti universitari fuori sede; le spese per le attività sportive dei ragazzi; le spese funebri. Per tali spese, dunque, sarà possibile detrarre dall'imposta il 19% della quota che supererà 250 euro (a prescindere da altri limiti alle singole detrazioni indicate già oggi vigenti, che permangono quando non riassorbiti dalla nuova franchigia).

Le osservazioni fatte sul precedente comma risultano rafforzate con riguardo alla nuova franchigia sulle detrazioni. L'impatto sulla singola spesa da detrarre è ridotto (al massimo pari a 47 euro), ma in questo caso risulta indipendente dal reddito dichiarato quindi si perde l'effetto distributivo indicato per le deduzioni. Vale anche in questo caso e forse in misura maggiore la considerazione che, per ragioni di semplificazione e di organicità dell'imposta, si potrebbe lavorare limando alcune voci minori dall'elenco delle possibili detrazioni piuttosto che effettuare un taglio lineare quale quello previsto. La correzione deve riguardare in particolare la franchigia sulle detrazioni per le spese relative ai minori (asili nido),

Art.12 comma 6 (Estensione franchigie ad altri oneri e detrazioni)

Le franchigie indicate nei commi 4 e 5 sussistono anche per quelle spese le cui deducibilità o detraibilità sono riconducibili rispettivamente agli articoli 10 e 15 del Tuir. Per quanto riguarda le detrazioni, si dovrebbe trattare ad esempio delle spese per la frequenza degli asili nido, delle detrazioni per borse di studio erogate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e delle detrazioni sulle erogazioni a favore del terzo settore.

Art.12 comma 7 (Soglia di salvaguardia e retroattività franchigie)

Istituisce una soglia reddituale di salvaguardia al di sotto della quale non si applicano le nuove franchigie previste dai precedenti commi 4,5 e 6. In particolare, le nuove disposizioni non saranno applicate a tutti i soggetti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. Si prevede inoltre una sorta di retroattività delle nuove franchigie, poiché esse saranno applicate già nel periodo d'imposta in corso, dunque opereranno appieno già nella prossima dichiarazione dei redditi.

Positiva l'introduzione del limite reddituale al di sotto del quale non operano le restrizioni della franchigia poiché determina una "zona protetta" sui redditi bassi. Tuttavia, ciò provoca un'ulteriore complicazione nel calcolo dell'imposta. Inoltre vi è un effetto collaterale che si determina ogni qualvolta si fissa un limite rigido su un'imposta strutturata come l'Irpef: si crea una sorta di "zona grigia" poco al di sopra dei 15.000 euro dove, se si ha la possibilità di dedurre o detrarre molte spese, si rischia l'applicazione di un'imposta più pesante di quella applicata ai percettori che si trovano al di sotto del limite indicato. Ciò potrebbe incentivare la sottodichiarazione di alcuni redditi come per esempio quelli da lavoro autonomo. Anche per questi motivi sarebbe utile aumentare i controlli su alcune tipologie reddituali anche tramite la revisione degli studi di settore.

Art.12 commi 8, 9 e 10 (Tetto agli oneri detraibili)

Gli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi e quelli ad essi riconducibili sono detraibili dall'imposta lorda per un ammontare non superiore a euro 3.000 per ciascun periodo d'imposta, fatta esclusione per tutte le spese sanitarie, le spese a favore dei disabili, quelle per i servizi d'interpretariato per i sordomuti, le spese relative agli addetti all'assistenza personale per i non autosufficienti e quelle sostenute per i non vedenti sul mantenimento dei cani guida. Anche in questo caso tale limite non si applica ai quei contribuenti che dichiarano un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. Come nel

caso delle franchigia, il limite entrerà in vigore già nel periodo d'imposta in corso, dunque sarà operativo nella prossima dichiarazione dei redditi in primavera 2013.

Le misure restrittive su deduzioni e detrazioni nel loro complesso (commi da 4 a 10) dovrebbero determinare, secondo la relazione tecnica, maggiori introiti per lo Stato pari a circa 2 miliardi nel 2013 e 1,1 miliardi in ciascuno degli anni seguenti.

Art.12 comma 11 (Abrogazione clausola di salvaguardia su tassazione Tfr)

Viene abrogata la clausola di salvaguardia introdotta nel 2006 che permetteva di applicare eventualmente le aliquote vigenti in tale anno in luogo delle aliquote attuali per la tassazione del Tfr al momento del suo incasso da parte del contribuente. Questa misura provoca un aggravio di tassazione per alcuni contribuenti che dovrebbe determinare maggiori entrate per lo Stato pari a 170 milioni annui.

Combinando gli effetti di questo comma con quelli relativi alla riduzione delle aliquote (comma 2) si determina nel complesso un maggior introito per lo Stato pari a circa 50 milioni annui. Pertanto la tassazione del Tfr risulterà in aggregato, ovvero sull'insieme dei contribuenti, pesare in misura maggiore di quella vigente (anche se occorrerà poi distinguere caso per caso).

Sebbene occorra riconoscere che le clausole di salvaguardia non possano essere estese all'infinito, si ritiene che permangano tuttora le ragioni per tutelare quelle fasce più deboli che sono state esposte ad una maggiore tassazione del Tfr fin dalla riforma del 2007. Pertanto sarebbe stato appropriato eliminare tale clausola solo qualora vi fosse stata una riduzione di aliquota abbastanza adeguata da renderla superflua. Problema, questo, superabile nella prospettiva di una ulteriore riduzione della prima aliquota irpef al 20% come richiesto dalla Cisl.

Art.12 comma 12 (Imposta di Bollo su certificati penali)

Viene introdotta l'imposta di bollo anche sui certificati di ambito penale rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria.

Le maggiori entrate quantificate dal governo per tale imposta ammonterebbero a 175 milioni di euro su base annua.

Art.12 comma 13 (Stabilizzazione incremento accise su carburanti)

Si rende strutturale l'aumento di accise sui carburanti stabilito ad agosto 2012 per finanziare la ricostruzione delle zone terremotate dell'Emilia.

La misura determinerà secondo la relazione tecnica maggiori entrate complessive pari a 950 milioni circa nel 2013 e 840 milioni negli anni successivi, mentre il maggior gettito atteso dall'accisa e dall'Iva è per il 2013 di circa 1,1 miliardi di euro.

Si tratta di un ulteriore incremento di un'imposta indiretta che va a colpire i consumi dei contribuenti, dimostrando in che modo un aumento dell'accisa mirato, pur se introdotto per valide ragioni, nel tempo finisce spesso per trasformarsi in un mero strumento volto ad aumentare le entrate dello Stato a prescindere dalla motivazione originaria. Sarebbe stato più corretto, dunque, prolungare l'aumento dell'imposta fino alla fine del periodo di emergenza senza renderlo strutturale.

Secondo i dati del Ministero dell'Economia, nei primi otto mesi dell'anno il gettito delle accise ha registrato un incremento di circa 3 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo del 2011; la stabilizzazione dell'incremento delle accise, quindi, continuerà a sostenere il gettito con riflessi negativi sul potere d'acquisto.

Art.12 commi 14, 15 e 16 (Iva su servizi resi da cooperative)

Allo scopo di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione da parte della UE, vengono sottoposte ad aliquota Iva ridotta (oggi al 10% e da luglio 2013 all'11%), mentre attualmente erano sottoposte all'aliquota super-ridotta (al 4%), le prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi per quanto riguarda i contratti stipulati, rinnovati o prorogati dopo l'entrata in vigore del disegno di legge.

Secondo i calcoli governativi questa misura dovrebbe comportare un maggior gettito annuo pari a circa 150 milioni di euro.

Non si può concordare con una misura che aumenta la tassazione sulle tipologie di assistenza indicate, eppure risulta assai difficile prescindere dalle direttive europee. E' utile ricordare che comunque resta la possibilità per le cooperative sociali e i loro consorzi di optare per il trattamento fiscale agevolato relativo alle ONLUS.

Art.12 comma 17 (abrogazione esenzione Irpef su pensioni di guerra e tabellari)

Viene abrogata per i contribuenti con reddito complessivo superiore ai 15.000 euro l'esenzione all'Irpef per: le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva; le pensioni ottenute per menomazioni subite durante la leva di

allievi ufficiali, ufficiali di complemento e sottoufficiali; le pensioni tabellari corrisposte per menomazioni in servizio ai Carabinieri ausiliari, alla Polizia e alla Guardia di finanza, ai Vigili del fuoco e ai militari volontari. Tali pensioni diventano dunque a tutti gli effetti assoggettate all'imposta sul reddito.

Art.12 commi da 18 a 21 (Tobin tax)

Viene introdotta un'apposita imposta di bollo dello 0,05% sulle operazioni di acquisto e vendita dei titoli azionari e degli strumenti finanziari assimilati come anche su tutte le operazioni riguardanti gli strumenti finanziari derivati, ad esclusione di quelli riguardanti titoli di Stato dei paesi dell'Unione Europea. L'imposta viene applicata dalle banche o dagli intermediari abilitati alle attività d'investimento nei mercati finanziari ed è suddivisa in parti uguali tra le controparti delle operazioni (venditore e compratore). Sono comunque esentate le operazioni che hanno come controparte la UE, la BCE, le Banche Centrali degli Stati membri della UE e le Banche Centrali e gli organismi che gestiscono anche riserve ufficiali di altri Stati, gli enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

La relazione tecnica stima una gettito annuo della nuova imposta pari a circa 1,1 miliardo.

Il provvedimento giunge a compimento di una battaglia durata oltre dieci anni, nei quali la proposta di una piccola tassa sulle operazioni di compravendita nei mercati finanziari, seguendo l'intuizione del premio nobel J. Tobin, ha determinato un acceso dibattito tra economisti, ricevendo via via più consensi. La Cisl ha guardato da sempre con interesse a questa proposta e si è schierata a fianco dell'iniziativa di legge popolare che si è affacciata in parlamento nella precedente legislatura. Più di recente è stata una delle principali organizzazioni firmatarie della "campagna 0,05 per l'introduzione di una piccola tassa sulle transazioni finanziarie" allorché è stato chiaro, grazie anche alle iniziative condotte dalla Francia, che vi fossero le condizioni per applicarla all'interno della UE. Infatti, i benefici di questo tipo di tassazione vengono massimizzati allorquando essa è applicata nella maggior parte dei paesi a livello mondiale e in particolare in quelli più influenti economicamente. Al contrario, una sua applicazione in una cerchia ristretta di stati può determinare un parziale spostamento di capitali al di fuori della zona tassata, con perdita di ricchezza per il paese e di gettito per l'imposta stessa. Oggi l'applicazione di tale tassa è pienamente in linea con le indicazioni della UE e con il comportamento dei nostri principali partner economici. L'Inghilterra purtroppo non è favorevole e ciò non mancherà di generare qualche problema.

Le previste riduzioni, a seguito dell'introduzione della tassa, degli scambi azionari (-30%) e delle operazioni sui mercati derivati (-80%) indicate dalla Relazione tecnica, mostrano da un lato quanto strada ci sia ancora da fare per estendere questa tassa al di fuori del nostro paese, dall'altro quanta è la mole di transazioni finanziarie legate a movimenti speculativi (soprattutto sui derivati). La tassa infatti è ad aliquota assai contenuta, eppure secondo

questi conti sembrerebbe in grado non solo di fornire un gettito non irrilevante per il bilancio dello Stato, ma anche di frenare in parte quei comportamenti distorsivi che sono stati alla base delle recenti crisi finanziarie. Proprio ciò che auspicavano i promotori della Tobin Tax e tra di essi la Cisl.

Art.12 commi da 22 a 33 (misure riguardanti le imprese ed il lavoro autonomo)

Vengono modificate come di seguito indicate una serie di agevolazioni e riduzioni fiscali per le imprese e per i lavoratori autonomi.

- Passano dal 27,5% al 20% le percentuali di deducibilità dal reddito di impresa o di lavoro autonomo dei costi relativi ai mezzi di trasporto motorizzati usati per gli esercizi delle imprese o della professione.
- Vengono differiti di cinque anni, dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2012 al 2017, gli effetti del regime d'imposta sostitutiva al 16% (prevista dall'Art. 15 della Legge 185/2008) per i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali; analogamente vengono differiti, dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2014 al 2019, gli effetti del regime d'imposta sostitutiva prevista nell'Art. 20 della legge 201/2011. Inoltre il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà avvenire in un'unica soluzione e non più in tre rate.
- Viene aumentato per il 2012 allo 0,50% l'acconto sulle riserve tecniche per le imprese assicuratrici e lo stesso limite viene fissato allo 0,45% per gli anni successivi (in precedenza era lo 0,35%); inoltre viene inserito tra i crediti d'imposta ammessi a coperture delle riserve tecniche anche quello indicato nell'Art. 1 della Legge 265/2002.
- Per quanto riguarda le imposte sui redditi per i periodi d'imposta 2012, 2013 e 2014 il reddito dominicale e agrario va rivalutato del 15%, mentre per terreni agricoli o non coltivati, posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali la rivalutazione è limitata al 5%.
- Viene eliminata, già a partire dal periodo d'imposta in corso, la possibilità per le società agricole di persone o a responsabilità limitata, di optare per un regime fiscale più favorevole, nonché la possibilità di essere considerate imprese agricole per le società che esercitano la conservazione la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.
- Per l'applicazione dell'accisa in termini ridotti su minerali impiegati nei lavori agricoli, negli allevamenti, nella silvicoltura, piscicoltura e florovivaistica, le regioni devono usare i dati provenienti dal SIAN e l'estensione dei terreni dichiarata non può essere superiore a quella indicata nel fascicolo aziendale. Per le stesse tipologie d'impresa, a partire dal 2013, si riducono del 5% i consumi medi standardizzati di gasolio da immettere all'impiego agevolato.

Art.12 comma 36 (particolare detraibilità)

Viene introdotta la possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito il 19% delle erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (di cui all'art. 45 del DPR 398/2003).

Art.12 comma 37 (in materia di quote latte)

Introduce delle modifiche all'art. 8 della Legge 33/2009 in materia di quote latte: in caso di mancata adesione alla rateizzazione e nei casi di decadenza dal beneficio della dilazione, l'AGEA deve procedere a riscossione a mezzo ruolo avvalendosi per le diverse fasi delle società del gruppo Equitalia. Per la notifica della cartella di pagamento e per le procedure di riscossione coattiva sospesa l'AGEA dovrà avvalersi della Guardia di Finanza.

Allegato

Schema sinottico semplificato di lettura sull'applicazione delle nuove franchigie agli oneri deducibili e detraibili

Spese deducibili dal reddito senza franchigia (art. 10 TUIRR)

I contribuenti con reddito superiore a 15mila euro potranno portare in deduzione dal reddito, senza l'applicazione di alcuna franchigia:

- le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione (comma 1, lettera b);
- le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti (comma 1, lettera d - bis);
- i contributi previdenziali ed assistenziali, nonche' quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi (comma 1, lettera e);
- i contributi versati alle forme pensionistiche complementari (comma 1, lettera e - bis);
- le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 1.000 euro, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana (comma 1, lettera i);
- altre erogazioni liberali in denaro (comma 1, lettera l).

I contribuenti con reddito superiore a 15mila euro potranno portare in detrazione dall'IRPEF lorda, senza l'applicazione di alcuna franchigia:

Spese detraibili dal reddito senza la franchigia di 250 euro:

- Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione delle persone non autosufficienti o invalide (comma 1, lettera c dal 4° all'8° periodo);
- le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti (art. 15, comma 1, lettera c - ter);
- le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro (art. 15, comma 1, lettera i-septies);
- la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida (art. 15, comma 1, lettera l - quater).

N.b.: Gli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi sono detraibili dall'imposta lorda per un ammontare non superiore a euro 3.000 per ciascun periodo d'imposta

Sono deducibili dal reddito o detraibili dall'imposta da pagare, per la parte che eccede 250 euro le seguenti spese (N.b.: la franchigia si applica singolarmente su ciascuna tipologia di spesa):

Spese deducibili dal reddito applicando la franchigia di 250 euro (art. 10 TUIRR)

- i canoni gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, (comma 1, lettera a);
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli (Comma 1, lettera c);
- gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e gli assegni alimentari (comma 1, lettera d);
- le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti (comma 1, lettera d-bis);
- i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
- le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali (comma 1, lettera f);
- i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative (comma 1, lettera g);
- le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione (comma 1, lettera h);
- il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione (comma 1, lettera l - bis);
- le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (comma 1, lettera l - ter);
- le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di universita', fondazioni universitarie e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali (comma 1, lettera l - quater).

Spese detraibili dall'imposta applicando la franchigia di 250 euro (art. 15 TUIR):

- gli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (art. 15, comma 1, lettera a);
- gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. (art. 15, comma 1, lettera b);
- i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita' (art. 15, comma 1, lettera b - bis);
- le spese sanitarie diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. (art. 15, comma 1, lettera c);
- le spese veterinarie (art. 15, comma 1, lettera c - bis);
- le spese funebri (art. 15, comma 1, lettera d);
- le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria (art. 15, comma 1, lettera e);
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita' permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, (art. 15, comma 1, lettera f);
- le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate (art. 15, comma 1, lettera g);
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attivita' di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita' culturali, (art. 15, comma 1, lettera h);
- le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo (art. 15, comma 1, lettera i);
- i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso (art. 15, comma 1, lettera i - bis);
- le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche (art. 15, comma 1, lettera i - ter);
- le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale (art. 15, comma 1, lettera i - quater);
- le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine (art. 15, comma 1, lettera i - quinquies);
- i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, ecc. (art. 15, comma 1, lettera i - sexies);
- le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, (art. 15, comma 1, lettera i - octies);
- le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), detraendo dall'imposta lorda un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014,
- le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici, detraendo dall'imposta lorda un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, (art. 15, comma 1, lettera l - bis).